



# **COMUNE DI BREGANZE**

Provincia di Vicenza

Piazza Mazzini, 49 – 36042 Breganze (VI) - C. F. 00254180243

**Polizia Locale** - Tel. 0445 869 380 - Fax 0445 869 381

pm1@comune.breganze.vi.it

## **ORDINANZA 02/2010**

**OGGETTO:** *Limitazione alla circolazione dei veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., esclusi quelli adibiti al trasporto di sole persone, nonché dei veicoli eccezionali, dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali e dei veicoli trasportanti merci pericolose ai sensi delle vigenti disposizioni.*

Calendario per l'anno 2010

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto, n. 1061 in data 18.12.2009 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha impartito direttive per la limitazione della circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli e dei complessi di veicoli, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore ai 7,5 t., nonché dei veicoli eccezionali, dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali e dei veicoli trasportanti merci pericolose ai sensi delle vigenti disposizioni nei giorni festivi e particolari dell'anno 2010

VISTO Decreto Prefettizio Prot. N°2007/6351 Area I II

RITENUTA la necessità di provvedere in conformità, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale nell'ambito di questo Comune;

VISTO gli Art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 N 285 recante il testo del nuovo Codice della Strada;

VISTO l'Art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 N°267;

VISTO la determina Sindacale N°11 del 31.12.2009

SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;

## **DISPONE**

### **ART. 1**

1. Si dispone di vietare la circolazione sulle strade del territorio Comunale, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore ai 7,5 t., nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2009 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre,

dalle ore 08.00 alle ore 22.00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07.00 alle ore 24.00;

c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dello gennaio;

d) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 2 aprile;

f) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 3 aprile;

g) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 5 aprile;

h) dalle ore 8.00 alle ore 14.00 del 6 aprile;

i) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 30 aprile;

j) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dello maggio;

k) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 29 maggio;

l) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 2 giugno;

m) dalle ore 14.00 alle 24.00 del 26 giugno;

n) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 3 luglio;

o) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 10 luglio;

p) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 17 luglio;

q) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 24 luglio;

r) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 30 luglio;

s) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 31 luglio;

t) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 6 agosto;

u) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 7 agosto;

v) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 13 agosto;

w) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 14 agosto;

x) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 21 agosto;

y) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 28 agosto;

z) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 30 ottobre;

aa) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dello novembre;

bb) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 4 dicembre;

cc) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;

dd) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 23 dicembre;

ee) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 24 dicembre;

ff) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

## ART. 2

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito – qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 561/2006 cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma - di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma-Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano - Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 Legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3 comma 2 ter, della Legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia i purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all'estero, che utilizzano le tratte marittime di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti 31 gennaio 2007, che rientrano nel campo di applicazione dell'art 3 comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002 n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione.

6 Salvo quanto disposto dal precedente comma 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è anticipato di due ore.

7 Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli stati esteri, Repubblica di San Marino e Città Del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

### ART. 3

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fin occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione Civile, etc.);

b) militari o con targa CRI ( Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m,1) giornali, quotidiani e periodici;

m,2) prodotti per uso medico;

m,3) latte, escluso quello a lunga conservazione o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0.50 m di base e 0.40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza 0.20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art.57 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nelle rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0.50 m. di base e 0.40 m., con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0.20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2 Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito di foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo i percorsi autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2 comma 3 ultimo periodo.

#### ART. 4

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono, altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0.50 m di base e 0.40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0.20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

#### ART. 5

1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4 le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4 rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori di con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4 comma 2..

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

#### ART. 6

1. Per i veicoli di cui al punto c) comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che accertata la regolare rispondenza a quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 1 punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista da parte del soggetto, l'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

#### ART. 7

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dovrà tenere conto in particolare, oltre che dei comprovati motivi indifferibili del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione del servizio presso le località di confine.

3. Analogamente per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dovrà tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e c), anche delle difficoltà

derivanti dalla specifica posizione geografia della Sicilia e, in particolare, dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

4. Durante i periodi di divieto la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio ricadano posti di confine potrà autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, aeroporti, site in prossimità della frontiera.

## ART. 8

*Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:*

- A) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
- B) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- C) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- D) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- E) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.P.A., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane" nonché quelli di supporto muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto Legislativo 22 Luglio 1999 n.261, in virtù di licenze ed autorizzazioni rilasciate dal ministero delle Comunicazioni;
- F) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- G) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo;
- H) macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n.461.

## ART. 9

1) Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati nell'art.1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

2) Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato a al Regolamento per l'Esecuzione del Testo Unico 15 Giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3) In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato ed in assenza di situazioni che possono costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che la prefettura riterrà necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso, esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

## ART. 10

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente

*nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa..*

#### **ART. 11**

*1. I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.*

*2 I funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti, ai quali è demandato dall'art.12 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e successive modificazioni l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.*

*Breganze, 05.01.2010*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Istr. Dir. Attori Ido*